

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO

Il **BILANCIO PREVENTIVO** (redatto ed approvato prima dell'inizio dell'anno finanziario) è un **documento giuridico - contabile**, che contiene le entrate che si prevede verranno realizzate nell'anno e le spese che si prevede verranno erogate nell'anno stesso.

In Italia, come nella maggior parte dei Paesi democratici, viene proposto dal Governo ed approvato dal Parlamento. Dal bilancio si desumono i soggetti dai quali Lo Stato preleva le imposte e le finalità per le quali eroga le spese: esso è dunque un fondamentale punto di riferimento per valutare la linea politica seguita dal Governo e dal Parlamento in carica.

Organi interessati:

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
- **RAGIONERIE CENTRALI DEI MINISTERI**
- **RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (inquadrata nel Ministero dell'Economia e delle Finanze)**
- **COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE)**
- **PARLAMENTO**

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** elabora lo **STATO DI PREVISIONE** per le entrate.

Ogni ministero elabora uno **STATO DI PREVISIONE** per le proprie uscite.

Tali stati di previsione sono trasmessi dalle **Ragionerie centrali** dei vari Ministeri alla **Ragioneria generale dello Stato** (inquadrata nel Ministero dell'Economia e delle Finanze), la quale, supportata dalle direttive dello stesso Ministero e da un comitato interministeriale¹, il **CIPE** (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), elabora lo **SCHEMA DI BILANCIO**.

Il **Ministro dell'Economia e delle Finanze** sottopone lo **SCHEMA DI BILANCIO** al **Consiglio dei Ministri**, che lo discute ed approva come **DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO**.

Entro il 30/09 il **DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO** viene presentato al **Parlamento** da parte dello stesso Ministro.


Seguendo il normale "iter legislativo" il disegno di legge di bilancio, presentato entro il 30 Settembre di ogni anno ad una delle due Camere (Camera dei Deputati / Senato della Repubblica), viene discusso dall'apposita Commissione (che agisce in sede referente), passando poi in Assemblea, la quale lo discute e lo approva. Successivamente passa all'altra Camera, che con procedura analoga discute ed approva il disegno di legge di bilancio (entro il 31/12).

Dopo l'approvazione da parte del Parlamento la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore.

Nel caso in cui il termine del 31/12 venga superato si fa luogo al cosiddetto **ESERCIZIO PROVVISORIO**, che può durare **al massimo quattro mesi**.

¹ I **comitati interministeriali** sono **organi collegiali non necessari del Governo**, costituiti da più *Ministri*, sorti per risolvere esigenze di particolari settori della P.A. che coinvolgono le competenze e le attività di più Ministri e, quindi, esigono il coordinamento dell'attività di costoro; essi vengono istituiti con legge del Parlamento.

FORMAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DELLO STATO ITALIANO



NATURA ESCLUSIVAMENTE FORMALE DEL BILANCIO

Come abbiamo appena studiato, la legge di bilancio segue per la sua approvazione ed entrata in vigore il normale “iter legislativo” e, dunque, almeno dal punto di vista **formale** essa ha la natura di una legge.

Secondo alcuni autori, invece, sul piano **sostanziale**, la legge di approvazione del bilancio costituirebbe un mero atto di controllo (e quindi di natura amministrativa) da parte del Parlamento sull’attività del Governo.

A sostegno di tale tesi questi studiosi fanno riferimento all’**art. 81** della Costituzione, il quale prevede che nel bilancio preventivo possano essere iscritte entrate e spese solo se già decise da leggi precedenti.

Questi stessi autori, tra l’altro, **considerano la legge di approvazione del bilancio come una delle ipotesi di eccezione al principio della divisione dei poteri**, in quanto il Parlamento (organo legislativo) compie eccezionalmente un atto di natura amministrativa.

Altra parte della dottrina, invece, non esclude la natura anche normativa della legge di bilancio, poiché solo da questa scaturisce il diritto per il Governo di esigere entrate e di effettuare spese.

IL BILANCIO DI ASSESTAMENTO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

Viene presentato dal Ministro del Tesoro al Parlamento entro il 30/6 di ogni anno (sessione estiva del bilancio) e consiste in una **REVISIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DI CASSA**, che autorizza il Governo ad effettuare spese maggiori di quelle previste nel bilancio preventivo in precedenza approvato.

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL GOVERNO

Il Ministero del Tesoro, di concerto col Ministro del Bilancio, oltre al bilancio di previsione, deve presentare al Parlamento i seguenti documenti:

- **ENTRO IL 30/6 DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (DPEF)** che definisce gli interventi finanziari dello Stato (entrate, uscite) per il periodo del bilancio quadriennale di previsione. Con tale documento vengono indicati, quindi, gli obiettivi di politica economica dei 4 anni successivi.
- **ENTRO IL 30/9 BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE (di competenza)** a legislazione vigente. Tale bilancio (che viene aggiornato ogni anno), redatto in termini di competenza a legislazione vigente (sulla base della normativa esistente) ha una funzione essenzialmente informativa, in quanto non autorizza il Governo ad effettuare spese od a riscuotere entrate.
- **ENTRO IL 30/9 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA** sull'andamento della situazione economica del Paese, nonché sugli interventi di politica economica (tributi, spese, politica monetaria) che il Governo stesso intende realizzare nell'anno successivo.
- **PROVVEDIMENTI COLLEGATI ORDINAMENTALI** si tratta di leggi che integrano la legge finanziaria (legge di stabilità), modificando norme sulla finanza pubblica

LA LEGGE DI STABILITÀ (ex legge finanziaria)

Poiché l'art. 81 Cost. impedisce di introdurre nuovi tributi o prevedere nuove spese mediante la legge di bilancio, le modifiche e le integrazioni alla normativa in materia di entrate e spese dello Stato, delle aziende autonome e degli Enti pubblici vengono effettuate mediante la **LEGGE FINANZIARIA** (chiamata anche semplicemente finanziaria o dal 2010, anche legge di stabilità), la quale, dopo essere stata presentata (come disegno di legge) dal Governo entro il 30/9 (tale presentazione è di competenza del **Ministro dell’Economia e delle Finanze**) viene approvata dal **Parlamento**.

In particolare la legge finanziaria stabilisce:

1- la variazione delle aliquote delle imposte	2 - le quote annuali dei fondi pluriennali o permanenti
3- gli importi dei fondi speciali	4- il limite massimo dell’indebitamento pubblico
5- l'importo massimo degli aumenti stipendiali per i dipendenti pubblici	

I FONDI SPECIALI

Con funzione analoga a quella del fondo globale sono previsti i cd **fondi speciali**, di cui il più importante è il **FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE**, al quale si fa ricorso qualora si verificchino improvvise ed impellenti necessità di spese non iscritte in bilancio (cfr. art. 81 Cost.).

LE NOTE DI VARIAZIONE

Per necessità di politica economica e finanziaria il Governo può decidere di variare in qualche misura il bilancio, presentando disegni di legge al Parlamento; tali disegni di legge, approvati dallo stesso Parlamento, divengono leggi dello Stato e sono definiti **note di variazione**.

LA FORMAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO

Il **BILANCIO CONSUNTIVO** (redatto ed approvato dopo la fine dell'anno finanziario) registra le entrate che si sono effettivamente realizzate e le spese che sono state materialmente erogate.

Per la sua preparazione ed approvazione si usa la seguente procedura:

Terminato l'anno finanziario (31/12) le Ragionerie centrali dei vari Ministeri forniscono alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi all'**attuazione** del bilancio preventivo; il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato elabora il **RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO**, che viene sottoposto entro il 31 / 5 alla **Corte dei conti** per l'opportuno controllo, detto PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO.

Il **RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO** è formato da:

1. **Bilancio consuntivo**
2. **Conto generale del patrimonio dello Stato**

Esso viene presentato al Parlamento entro il 30/6 da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che deve pure presentare al Parlamento, entro il 31/3, la **RELAZIONE GENERALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE** nell'anno precedente, nella quale è inserito il **CONTO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI**, pure conosciuto come "bilancio economico nazionale"

(PNL + M = C + I + X)